

F.I.M.P SEZIONE DI PERUGIA E PROVINCIA
VIA GUIDO POMPILI 34 06100 PERUGIA

FEDERAZIONE NAZIONALE MEDICI PEDIATRI
SEZIONE DI PERUGIA E PROVINCIA

STATUTO

Titolo I: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI

Art.1

Il giorno 17-01-1991 si è costituita a Perugia la Federazione Italiana Medici Pediatri Sezione di Perugia e Provincia, con sigla F.I.M.P. Sezione di Perugia e Provincia che si è data il relativo Statuto.

La Federazione Sezione Provinciale di Perugia ha sede ove risiede il Segretario Provinciale.

Art. 2

La Federazione Italiana Medici Pediatri F.I.M.P. sezione di Perugia e Provincia è l'organizzazione sindacale provinciale dei medici specialisti in pediatria od in possesso di titoli equipollenti.

La F.I.M.P. Sezione di Perugia e Provincia è un organo periferico della F.I.M.P. attraverso la quale si attua la politica della federazione sul piano Provinciale ed ha carattere di sindacato libero, autonomo,apartitico e nell'ambito della propria competenza territoriale ha i seguenti compiti:

- a) assicurare unicità di indirizzo sindacale per l'attuazione delle deliberazioni degli organi centrali e garantire la tutela degli interessi professionali, morali, giuridici, economici previdenziali ed assistenziali degli aderenti a livello Provinciale;
- b) assicurare la cura e 'applicazione degli accordi collettivi nazionali in campo Provinciale con il Servizio Sanitario;
- c) esercitare il confronto con tutte le parti politiche e sociali al fine di migliorare in ambito Provinciale l'organizzazione sanitaria per quanto attiene alla tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva;
- d) promuovere ed appoggiare tutte le iniziative scientifiche e culturali nella Provincia di Perugia tendenti ad una sempre maggiore qualificazione dei medici specialistici in Pediatria;
- e) intraprendere azioni sindacali locali, compatibili con le direttive nazionali, comunicandone i termini e le modalità alla Presidenza Nazionale.

Art.3

La F.I.M.P. Sezione di Perugia e Provincia rappresenta gli iscritti e la categoria nel suo complesso, presso le altre associazioni di categorie della Provincia di Perugia, gli organi del Servizio Sanitario della Provincia di Perugia, le autorità comunque dette e tutte le altre istituzioni ed in ogni caso in cui tale rappresentanza sia necessaria o richiesta.

Titolo II : **GLI ORGANI PROVINCIALI DELLA FEDERAZIONE SEZ. PERUGIA E PROVINCIA**

Art. 4

Sono organi Provinciali della Federazione:

- 1) Congresso Provinciale
- 2) la Segreteria Provinciale
- 3) il Collegio dei Sindacati
- 4) il Collegio Provinciale dei Probiri

Art. 5

La sezione F.I.M.P. di Perugia e Provincia gode di autonomia amministrativa ed organizzativa.

Art. 6

Il Congresso Provinciale è il massimo organismo deliberante della Sezione Provinciale ed è composto dagli aderenti o dai loro delegati. (E' consentita una sola delega a persona, ad altro iscritto alla sezione).

Il Congresso indica le direttive da seguire da parte degli organi deliberanti ed esecutivi della sezione, in esecuzione delle direttive di politica sindacale impartite dagli organi centrali della Federazione.

Il Congresso Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e almeno due mesi prima dell'inizio del Congresso Nazionale Elettivo delle F.I.M.P. su convocazione della Segreteria Provinciale.

Il Congresso Provinciale si riunisce in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei componenti della Segreteria Provinciale. La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere le motivazioni della stessa e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 7

Le decisioni del Congresso Provinciale sono adottate a maggioranza e sono valide con la partecipazione della metà più uno degli aderenti o dei delegati.

Il Congresso Provinciale elegge ogni tre anni:

- a) la Segreteria Provinciale;
- b) Il Collegio dei Sindacati;
- c) Il Collegio Provinciale dei Probiviri.

Art. 8

La Segreteria Provinciale è composta da almeno cinque membri tra cui u in Segretario Provinciale, un Vice Segretario, ed un Tesoriere.

La Segreteria Provinciale è l'organo esecutivo della Sezione Provinciale ed ha il compito di attuare le deliberazioni del Congresso Provinciale.

Essa rappresenta la F. I. M. P. sul piano Provinciale nei confronti con i terzi.

La Segreteria si riunisce subito dopo il Congresso e di norma ogni sei mesi ed è

convocata per iniziativa del Segretario Provinciale o su richiesta di almeno tre dei suoi membri, con un preavviso di almeno sette giorni.

Requisito indispensabile per la nomina a membro della Segreteria Provinciale è lo svolgimento della professione in qualità di Pediatra di libera scelta nella Provincia di Perugia.

Le riunioni della Segreteria Provinciale sono valide con la partecipazione di almeno 2/3 dei componenti. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Segretario. Non sono ammesse deleghe. Ai lavori della Segreteria Provinciale possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, i componenti del Collegio Provinciale dei Probiviri, nonché, qualora non facciamo parte della Segreteria Provinciale i responsabili provinciali per la stampa, la formazione permanente, la V.R.Q. , i rapporti con la F.P. O. M. , per i problemi previdenziali, per i rapporti con le associazioni culturali e scientifiche.

Il Segretario Provinciale, il Vice Segretario Provinciale ed il Tesoriere Provinciale sono eletti per alzata di mano o da scrutinio segreto, se richiesto, dalla Segreteria Provinciale entro 10 giorni dalla sua elezione.

Art. 9

Il Collegio dei Sindacati è composto da tre membri effettivi tra i quali è eletto il Presidente , e i due supplenti.

Esso esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle spese relative alla gestione della Sezione Provinciale e ne riferisce alla Segreteria Provinciale.

Entro otto giorni dalle elezioni, il Collegio Provinciale dei Sindacati nomina nel suo seno un Presidente.

Il Collegio decide con l'intervento del Presidente e di due membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal componente più anziano di età.

Art. 10

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, di età superiore ai 40 anni, di cui tre effettivi, tra i quali è eletto il Presidente, e due supplenti.

Al Collegio dei Probiviri vanno deferite tutte le questioni relative agli aderenti alla Sezione Provinciale.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, da assumersi entro i due mesi dal procedimento, devono essere notificate per iscritto e motivate.

Il Collegio può irrogare le sanzioni disciplinari elencate dall'art. 24 dello Statuto Nazionale F.I.M.P., con il procedimento ivi previsto.

Contro le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri, si può ricorrere, entro trenta giorni dalla loro notifica, al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Collegio Provinciale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico sindacale a livello Provinciale.

Entro otto giorni dalle elezioni il Collegio nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario.

Il Collegio decide con l'intervento del Presidente e di quattro membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal componente più anziano di età.

Art. 11

La Segreteria Provinciale, anche al di fuori del suo seno nomina a maggioranza semplice e su proposta di un suo membro, un Responsabile Provinciale per la StAMPA E L'Informazione, un Responsabile Provinciale per la formazione permanente e l'aggiornamento, un Responsabile Provinciale per la V.D.Q, un Responsabile Provinciale per i rapporti con la F.P.O.M. , un Responsabile per i problemi previdenziali, un Responsabile per i rapporti con le associazioni culturali e scientifiche.

TITOLO III: GLI UFFICI

Art. 12

Il **SEGRETARIO PROVINCIALE** è il legale rappresentante della Federazione Provinciale, è il responsabile dei problemi organizzativi e si avvale della collaborazione del **VICE-SEGRETARIO PROVINCIALE**

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario Provinciale le sue funzioni sono assunte dal Vice Segretario Provinciale.

Art. 13

Il **TESORIERE PROVINCIALE** amministra i fondi provinciali della F.I.M.P. Sezione di Perugia e Provincia ed è responsabile della Cassa Provinciale.

Provvede alla riscossione e alla registrazione delle quote sociali e di tutte le entrate dovute. E' responsabile dei pagamenti e della loro legittimità.

Propone alla Segreteria Provinciale per le necessarie delibere, l'entità delle quote associative annuali, dei rimborsi spese e degli eventuali gettoni di presenza.

E' responsabile dei problemi economici previdenziali della categoria. Predisponde il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generli preventivi di spesa per l'anno successivo.

Art.14

Il **RESPONSABILE PROVINCIALE PER LA STAMPA E L'INFORMAZIONE** cura i rapporti con la stampa e le fonti di informazioni.

Art. 15

Il **RESPONSABILE PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO** cura l'attuazione dei programmi di formazione permanente e di aggiornamento approvati dalla Segreteria Provinciale.

A tal fine coordina, a livello Provinciale la formazione permanente e l'aggiornamento.

Art. 16

Il RESPONSABILE PROVINCIALE PER LA VERIFICA E REVISIONE DI QUALITA' cura i rapporti con la società di verifica e revisione della qualità e la corretta applicazione delle norme relative. A tal fine coordina, a livello Provinciale i programmi di verifica della qualità approvati dalla Segreteria Provinciale.

Art. 17

Il RESPONSABILE PROVINCIALE PER I RAPPORTI CON LA F.P.O.M cura i rapporti tra la F.I.M.P. Sezione di Perugia e Provinciale e la F.P.O.M.

Art. 18

Il RESPONSABILE PROVINCIALE PER I PROBLEMI PREVIDENZIALI cura i rapporti con gli Enti Previdenziali di categoria.

Art. 19

Il RESPONSABILE PROVINCIALE PER I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE cura i rapporti tra la F.I.M.P. e le Associazioni Culturali e Scientifiche.

Art 20

Lo scioglimento della F.I.M.P. Sezione di Perugia e Provincia può essere deciso solo dal Congresso Provinciale convocato in seduta straordinaria che provvederà altresì a decidere la destinazione dei fondi residui.

Art 21

La Segreteria Provinciale può conferire titoli e attestati di benemerenzza a quanti, avendo ricoperto cariche sociali, abbiano determinato con la loro attività una crescita dell'immagine della F.I.M.P. Sezione Perugia e Provincia o abbiano apportato, attraverso idee, iniziative e presenza costante un miglioramento delle condizioni professionali dei Pediatri aderenti alla F.I.M.P. Sezione di Perugia e Provincia.

Sono conferibili i seguenti titoli od attestati di benemerenzza:

Socio Onorario

Socio Emerito

Tutti coloro che abbiano ricevuto titoli od attestati di benemerenzza sono esonerati dal pagamento della quota associativa provinciale.

Possono partecipare su invito del Segretario Provinciale alle sedute degli organi provinciali a titolo consultivo.

Art. 22

Per tutte le norme non contemplate nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale F.I.M.P. , alla Costituzione Italiana e alle leggi vigenti.

TITOLO V: REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA ELEZIONE DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE, DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI E DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI.

Art. 23

Le elezioni avvengono con la presentazione delle liste entro le ore o il giorno stabilito dal Congresso Provinciale.

Le liste devono essere presentate al Presidente del Seggio Elettorale.

Ogni lista può essere presentata da qualunque iscritto purchè rappresenti globalmente il 20% dei voti esprimibili su base Provinciale.

1) Una denominazione per l'identificazione

2) I nominativi dei candidati che possono essere al massimo: 10 Consiglieri, 4 Revisori dei Conti effettivi più 2 supplenti.

Le liste possono essere votate o con la soia denominazione identificante o con la denominazione più le preferenze in numero massimo pari a quelle dei seggi da coprire.

Nel caso sia votata solo la lista, sono considerate espresse anche le preferenze per tutti i candidati della lista stessa.

In tal caso sarà computato un ugual numero di voti alla lista ed ai singoli candidati.

Nel caso sia votata la lista e siano espresse delle preferenze, sono computati i voti solo alla lista ed ai soli candidati che hanno ottenuto e preferenze, con esclusione delle preferenze espresse per chi non è candidato e delle preferenze espresse per i candidati di altre liste.

Queste ultime preferenze non sono da considerarsi valide al fine della somma totale dei voti preferenziali dei singoli candidati.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Per l'assegnazione dei seggi vale il sistema proporzionale .

Nel caso si rinuncia da parte di uno o più dei candidati eletti, i seggi vanno ai candidati non eletti che abbiano ottenuto, n assoluto, il maggior numero di preferenze nella stessa lista. A parità di voti prevale il più anziano in età.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di tre anni e non sono retribuite.

Non è consentita l'appartenenza a più di uno dei seguenti organi provinciali: Segreteria Provinciale, Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, Collegio Provinciale dei Probiviri.